

DAS
DIFESA LEGALE SPECIALIZZATA E INTERNAZIONALE

PRESTIGE
linea professionisti-aziende

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
edizione 2002

Gentile Cliente,

desideriamo informarLa che D.A.S. ha realizzato un sistema modulare di coperture assicurative, per rispondere efficacemente alle esigenze di consulenza, assistenza e difesa legale di ognuno.

Lei troverà in questo fascicolo, denominato Prestige linea professionisti-aziende, le coperture più idonee a soddisfare le esigenze di difesa legale della Sua azienda o della Sua attività professionale.

La nostra offerta si completa con le coperture presentate nel fascicolo denominato Plurima linea persone, per garantire a Lei e alla Sua famiglia tranquillità e sicurezza anche nell'ambito della vita privata.

*Abbiamo ritenuto utile inserire, al fine di facilitare la comprensione degli articoli di polizza, che necessariamente sono scritti nei termini giuridici appropriati, delle **annotazioni in corsivo**, che non integrano le condizioni stesse, ma vanno considerate come un loro commento.*

Desideriamo inoltre ricordarLe che, come del resto già spiegato nella Nota Informativa di cui al modello N.I.2000, consegnatoLe prima della sottoscrizione del Contratto di assicurazione:

- *Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione, Sede Legale e Direzione Generale in via IV Novembre nr. 24 – 37126 VERONA autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel ramo "Tutela Giudiziaria" con D.M. del 26.11.1959 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 dell'11.12.1959);*
- *al Contratto si applica la legge italiana;*
- *eventuali reclami, oltre che all'indirizzo di D.A.S. sopra indicato - Servizio Clienti (tel. 045 8372633) potranno essere indirizzati a:*
 - ISVAP, Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private*
 - Divisione r.c.a.*
 - Reclami e tutela del consumatore*
 - Via del Quirinale, nr. 21 – 00187 Roma.*

Il presente fascicolo, Modello CA 2002/A/D, congiunto al Modello P 2002/D, depositati entrambi in data 26.11.2001 in atti del Notaio Tomezzoli Gianfranco in Verona rep. nr. 82309, costituisce nell'insieme il Contratto di Assicurazione.

Modello CA 2002/A/D

INDICE

	GLOSSARIO.....	Pag. 2
	DEFINIZIONI.....	Pag. 5
Art. 1	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....	Pag. 5
Art. 2	PRESTIGE DIFESA PENALE.....	Pag. 6
Art. 3	PRESTIGE DIFESA PENALE E CIVILE.....	Pag. 6
Art. 4	PRESTIGE DIRIGENTI E QUADRI INTERMEDI.....	Pag. 8
A)	ESTENSIONI FACOLTATIVE: VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI.....	Pag. 9
B)	VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI SOLO STRAGIUDIZIALE.....	Pag. 9
C)	PENALE DOLOSO.....	Pag. 10
D)	OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	Pag. 10
Art. 5	CIRCOLAZIONE STRADALE BASE.....	Pag. 10
Art. 6	CIRCOLAZIONE STRADALE SUPER.....	Pag. 11
Art. 7	PATENTE SICURA.....	Pag. 13
Art. 8	ESCLUSIONI.....	Pag. 13
Art. 9	ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE..	Pag. 14
Art. 10	INSORGENZA DEL SINISTRO – OPERATIVITA' DELLA GARANZIA.....	Pag. 15
Artt. da 11 a 14	DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO.....	Pag. da 15 a 17
Artt. da 15 a 24	DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE.....	Pag. da 17 a 20

GLOSSARIO

Nel testo della polizza ricorrono alcune espressioni necessariamente tecniche. Per facilitarne la comprensione si consiglia di prendere visione di quanto contenuto nel seguente glossario giuridico.

- **Arbitrato** E' una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
- **Assistenza stragiudiziale** E' l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
- **Atti di Volontaria Giurisdizione** Si tratta di atti previsti dal codice di procedura civile mediante i quali l'Autorità Giudiziaria conferisce efficacia alla volontà di una o più parti. Sono caratterizzati dall'assenza di contraddittorio e per lo più vengono proposti con ricorso al Giudice competente, che provvederà in Camera di Consiglio con decreto motivato.

- **Contravvenzione** E' un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
 - **Danno extracontrattuale** E' il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
 - **Delitto** E' un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
 - delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
 - delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
 - delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.
 Il delitto è punito con la multa o la reclusione.
 - **Diritto civile** E' il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
 - **Diritto penale** E' il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.
 - **Fatto illecito** Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
 - **Insorgenza (del sinistro)** Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto.
 Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Giudiziaria, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l'insorgenza è:
 - nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
 - nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
 - nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.
 - **Procedimento penale** Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
-
- **Reato** Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
 - **Sanzione amministrativa** Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E' quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati

istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità Giudiziaria.

- **Spese di giustizia** Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).
-
- **Spese di soccombenza** Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla voce Diritto Civile).
 - **Spese peritali** Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
 - **Transazione** Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
 - **Vertenza contrattuale** Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, che integrano a tutti gli effetti le condizioni di assicurazione, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

addetti:	- per i liberi professionisti e le ditte individuali: titolare, dipendenti iscritti nei libri paga e familiari-collaboratori
	- per le società di persone: soci, dipendenti iscritti nei libri paga e familiari-collaboratori
	- per le società di capitale: amministratori e dipendenti iscritti nei libri paga
Assicurato:	colui a favore del quale opera l'assicurazione
Contraente:	chi stipula il contratto di assicurazione
contratto:	il contratto di assicurazione
massimale:	la somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro
coperture:	il contenuto delle garanzie, individuato agli Artt. 2-3-4-5-6 e 7
parti:	il Contraente e la Società
polizza:	il documento che prova il contratto di assicurazione
premio:	il corrispettivo dovuto alla Società a fronte del rischio assunto in garanzia
sinistro:	la controversia o il procedimento per i quali è prestata l'assicurazione
Società:	D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di assicurazione.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE COPERTURE

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.

E' importante far notare che l'impegno di DAS nei confronti dell'Assicurato non si esaurisce con il semplice indennizzo delle spese necessarie a far valere i suoi diritti: è infatti preciso impegno di DAS fornire anche "prestazioni di altra natura", come ad esempio l'assistenza e la consulenza dirette, rappresentando tali attività un vero e proprio valore aggiunto al contenuto della copertura assicurativa.

Vi rientrano le seguenti spese:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.

Sono riportate in questo articolo tutte le spese che DAS pagherà in caso di un sinistro, che rientri in garanzia, nei limiti ovviamente del massimale di spesa per sinistro scelto e indicato in polizza. L'elenco contiene varie voci: per la definizione di alcune di esse, è opportuno vedere il GLOSSARIO riportato all'inizio di questo fascicolo.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di € 1.000 (lire 1.936.270);
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite massimo di € 10.000 (lire 19.362.700). L'importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla Società stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe.

L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

Queste spese verranno riconosciute all'Assicurato in estensione al massimale per sinistro previsto in polizza. In caso di sinistro all'estero, le difficoltà possono essere maggiori, a causa della lingua straniera o dell'esistenza di leggi o procedure diverse da quelle che vigono in Italia. Ecco che allora, oltre all'intervento del legale, l'aiuto di un interprete o il tempestivo pagamento della cauzione, possono aiutare ad evitare spiacevoli conseguenze.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Rientrano negli oneri fiscali e quindi non sono garantite, ad esempio, le spese di bollatura di documenti da produrre in un giudizio, o quelle di trascrizione, registrazione di sentenze, decreti, ecc., nonché l'Iva sulle parcelle dei professionisti.

Art. 2 PRESTIGE DIFESA PENALE

Con riferimento all'Art.1, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, nell'ambito della propria attività di impresa o libero professionale dichiarata in polizza, sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Sono compresi, a parziale deroga di quanto stabilito all'Art. 8 "ESCLUSIONI", i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.

Per le definizioni di reato, procedimento penale, delitto colposo o doloso e contravvenzione rinviamo al GLOSSARIO, all'inizio di questo fascicolo. Va sottolineato che, se il delitto è previsto dalla legge come doloso e cioè volontario, la garanzia della polizza non opera, indipendentemente da come si conclude il processo (assoluzione o condanna); per legge, infatti, i rischi che derivano da fatti o comportamenti volontari si possono assicurare solo a determinate condizioni (vedi l'Estensione Facoltativa C) "PENALE DOLOSO").

Persone assicurate:

La garanzia opera per:

- per i liberi professionisti e le ditte individuali: titolare, dipendenti iscritti nei libri paga e familiari-collaboratori
- per le Società di persone: soci, dipendenti iscritti nei libri paga e familiari-collaboratori
- per le Società di capitale: amministratori e dipendenti iscritti nei libri paga.

Art. 3 PRESTIGE DIFESA PENALE E CIVILE

Con riferimento all'Art.1, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, nell'ambito della propria attività di impresa o libero professionale dichiarata in polizza:

a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;

Si tratta di danni che le persone assicurate subiscono, alla persona o a cose di loro proprietà (e non di danni provocati a terzi). E' il danno ingiusto, conseguente ad un fatto illecito commesso da altri, ove tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale (si veda nel GLOSSARIO alla voce "Danno extracontrattuale").

b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi, a parziale deroga di quanto stabilito all'Art. 8 "ESCLUSIONI", i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;

Vedere il commento all'Art. 2.

c) debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a € 210 (lire 406.616), relative a:

- contratti di fornitura/prestazione di beni/servizi da lui commissionati e/o ricevuti;

Si tratta esclusivamente delle vertenze con i fornitori dell'Assicurato e non di quelle con i suoi clienti; queste ultime potranno essere comprese in garanzia solo mediante l'apposita estensione facoltativa.

sono comprese le vertenze relative al contratto di acquisto di beni mobili registrati, a condizione che siano assicurati in polizza, o con altra polizza in essere con la Società, tutti i veicoli di proprietà del Contraente, per le garanzie previste sub Art. 6 "CIRCOLAZIONE STRADALE SUPER";

Se la Concessionaria consegna l'autovettura o l'autocarro con caratteristiche diverse da quelle indicate sul contratto di acquisto, o con un difetto evidente, oppure non rispetta il termine di consegna pattuito, DAS garantisce le spese dell'eventuale vertenza. Attenzione: queste vertenze sono garantite solo se gli automezzi, acquistati e/o di proprietà, sono assicurati con DAS anche per le vertenze contrattuali.

- le controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l'attività;

Attenzione: se l'immobile è dato in locazione ad altri o se non serve per svolgere l'attività, la garanzia non opera. Sono in garanzia anche le controversie relative alle pertinenze, che sono quei beni stabilmente connessi all'immobile principale.

- contratti individuali di lavoro con propri dipendenti, purché questi risultino regolarmente iscritti a libro paga.

Tale garanzia vale per i sinistri che si verifichino e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera, in estensione a quanto previsto all'Art. 9 "ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE";

- d) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'apposita assicurazione della Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'Art. 1917 Cod.Civ..

Per garantirsi contro i danni provocati agli altri è opportuno stipulare una polizza di Responsabilità Civile, che terrà indenni da quanto si dovrà pagare a titolo di risarcimento danni. Qualora l'Assicurato abbia stipulato per sé questo tipo di polizza, DAS interverrà nei sinistri, per i quali l'intervento dell'assicuratore per la Responsabilità Civile sia esaurito (di solito questo avviene quando è stato liquidato il massimale) e qualora sussista ancora un interesse a difendersi da parte dell'Assicurato. Se invece l'evento non è coperto dalla polizza di Responsabilità Civile, non può scattare la garanzia DAS.

e) **Servizi di consulenza ed assistenza.**

Ad integrazione delle garanzie sopra previste, la Società garantisce i seguenti servizi, nell'ambito delle materie previste dalla presente copertura:

- **Consu/DAS** telefonica con il **numero verde 800849090**. L'Assicurato potrà telefonare nell'orario d'ufficio (dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00 dal lunedì al giovedì e dalle 8.30 alle 13.00 il venerdì) per ottenere:
 - consulenza legale, al fine di impostare correttamente rapporti, contratti, atti;
 - chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
 - informazione sul contenuto delle garanzie e sulle modalità per accedere efficacemente alle prestazioni previste dalla polizza (iter per la denuncia dei sinistri o per l'utilizzo delle prestazioni di altra natura eventualmente previste, documentazione da trasmettere, modulistica da utilizzare, ecc.)
- **Consultazione preventiva ed assistenza:** nel caso in cui l'Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale, previa richiesta alla Società, tramite il **numero verde 800849090**.

Consu/DAS è un servizio di consulenza preventiva, quando non c'è alcuna controversia, ma si avverte comunque la necessità di avere a disposizione un aiuto... un consiglio per fare le cose nel modo giusto e per evitare l'insorgere di futuri problemi, che potevano essere evitati.

Persone assicurate:

oltre che a favore del Contraente, le garanzie di cui alle lett. a), b), d) ed e) operano anche:

- per i liberi professionisti e le ditte individuali: dipendenti iscritti nei libri paga e familiari-collaboratori

- società di persone: soci, dipendenti iscritti nei libri paga e familiari-collaboratori
- società di capitale: amministratori e dipendenti iscritti nei libri paga.

Art. 4 PRESTIGE DIRIGENTI E QUADRI INTERMEDI

Con riferimento all'Art.1, la garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente, qualora le persone assicurate nello svolgimento delle mansioni loro affidate nell'ambito dell'attività dichiarata in polizza:

- a) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- b) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'apposita assicurazione della Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'Art. 1917 Cod.Civ..

Per garantire i Dirigenti e Quadri intermedi per quanto riguarda i danni provocati ad altri nello svolgimento delle mansioni loro affidate, è opportuno che il datore di lavoro o essi stessi stipulino una polizza di Responsabilità Civile, che li terrà indenni da quanto dovrebbero pagare a titolo di risarcimento danni. Qualora per l'Assicurato sia operante questo tipo di polizza, DAS interverrà nei sinistri, per i quali l'intervento dell'assicuratore per la Responsabilità Civile sia esaurito (di solito questo avviene quando è stato liquidato il massimale) e qualora sussista ancora un interesse a difendersi da parte dell'Assicurato. Se invece l'evento non è coperto dalla polizza di Responsabilità Civile, non può scattare la garanzia DAS.

- c) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;

A causa delle importanti mansioni che spesso l'azienda affida a Dirigenti e Quadri intermedi, essi possono incorrere frequentemente nella violazione inconsapevole di norme di legge e, nei casi più gravi, essere sottoposti a procedimenti penali.

sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa e da violazioni connesse agli obblighi/adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 626/94 e 494/96 e altre norme strettamente collegate);

- d) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, compresi i reati in materia di Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (Legge 675/96), purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.

e) Servizi di consulenza ed assistenza.

Ad integrazione delle garanzie sopra previste, la Società garantisce i seguenti servizi, nell'ambito delle materie previste dalla presente copertura:

- **Consu/DAS** telefonica con il **numero verde 800849090**. L'Assicurato potrà telefonare nell'orario d'ufficio (dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00 dal lunedì al giovedì e dalle 8.30 alle 13.00 il venerdì) per ottenere:
 - consulenza legale, al fine di impostare correttamente rapporti, contratti, atti;
 - chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
 - informazione sul contenuto delle garanzie e sulle modalità per accedere efficacemente alle prestazioni previste dalla polizza (iter per la denuncia dei sinistri o per l'utilizzo delle prestazioni di altra natura eventualmente previste, documentazione da trasmettere, modulistica da utilizzare, ecc.)
- **Consultazione preventiva ed assistenza:** nel caso in cui l'Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale, previa richiesta alla Società, tramite il **numero verde 800849090**.

Consu/DAS è un servizio di consulenza preventiva, quando non c'è alcuna controversia, ma si avverte comunque la necessità di avere a disposizione un aiuto... un consiglio per fare le cose nel modo giusto e per evitare l'insorgere di futuri problemi, che potevano essere evitati.

Persone assicurate: i Dirigenti e/o i Quadri intermedi e/o i dipendenti del Contraente, in base alla scelta effettuata nel Modello P 2002/D.

ESTENSIONI FACOLTATIVE

Le seguenti Estensioni Facoltative sono operanti soltanto se richiamate nel Modello P 2002/D e se per le stesse sia stato corrisposto il relativo premio.

A) VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI

La garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, compreso il recupero di crediti, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, con il limite di:

A1) due denunce per ciascun anno assicurativo;

A2) quattro denunce per ciascun anno assicurativo.

A3) La garanzia viene altresì prestata per il recupero dei crediti di cui sopra (A1 o A2) che non siano in contestazione, che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in un Paese dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.

All'estero, la garanzia si limita al solo recupero del credito. Se per esempio un cliente non paga, perché contesta la qualità della merce fornita, la garanzia non può essere data; ciò anche se la contestazione fosse solo un pretesto, per ritardare il pagamento.

B) VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI PER IL SOLO INTERVENTO STRAGIUDIZIALE

La garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, compreso il recupero di crediti, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in un Paese dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera, con il limite di 10 denunce per ciascun anno assicurativo. La garanzia vale per le spese legali relative all'intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale.

Nei confronti di un debitore che ritarda il pagamento, è spesso sufficiente un autorevole sollecito per ottenere un tempestivo adempimento. L'intervento di DAS, pur non comprendendo in questi casi l'azione giudiziale vera e propria, risulta comunque efficace.

Per le vertenze di cui ai punti A1, A2, A3 e B) non si tiene conto del valore minimo in lire di € 210 (lire 406.616) previsto all'Art. 3, lett.c).

C) PENALE DOLOSO

La garanzia viene estesa alla tutela dei diritti delle persone assicurate che siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Si comprendono, a parziale deroga di quanto stabilito all'Art. 8 "ESCLUSIONI", i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.

Si può essere sottoposti a procedimento penale per un reato previsto dalla legge come doloso e cioè volontario (vedere la definizione nel GLOSSARIO). Poiché la legge vieta di assicurare i comportamenti illeciti volontari (se ne è già accennato, ma vale la pena ribadire), l'Assicurato dovrà provvedere a pagare le spese di difesa, ma potrà ottenere da DAS il rimborso delle spese rimaste a suo carico se e quando otterrà una sentenza di assoluzione definitiva. Se invece intervenisse nel frattempo altra causa di estinzione del reato (ad esempio un'amnistia), tali spese resterebbero a carico dell'Assicurato.

D) OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 8 "ESCLUSIONI", debba presentare Ricorso Gerarchico e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000 (lire 1.936.270).

Attenzione: la garanzia vale solo per le violazioni di norme amministrative in senso stretto e non per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi, in quanto la materia fiscale è sempre esclusa.

Il crescente utilizzo da parte del legislatore del sistema sanzionatorio caratterizzato dalla sanzione amministrativa, pecuniaria e non, va in parallelo al diminuire dell'utilizzo della sanzione tipica di tipo penale (la contravvenzione). Anche se istintivamente quella amministrativa potrebbe sembrare una sanzione più lieve, non è sempre così, in quanto alcune sanzioni possono mettere addirittura a repentaglio la propria attività: si pensi alla sanzione di chiusura dell'esercizio o alla revoca di una autorizzazione, ecc..

La garanzia opera anche nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui:

- ai Decreti Legislativi 19 settembre 1994, **nr. 626** e 14 agosto 1996, **nr. 494** e delle altre disposizioni normative in materia di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- alla Legge 31.12.1996, **nr. 675** in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (tutela della privacy);
- al Decreto Legislativo 25.5.1997, **nr. 155** in tema di igiene nella preparazione, trasformazione, distribuzione, commercio, ecc. di prodotti alimentari.

Si intendono espressamente escluse dalla garanzia solo le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, di cui, ad esempio al D. Lgs. 8.6.2001, nr. 231.

Il D. Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società, ecc. in conseguenza di illeciti amministrativi dipendenti da reato doloso commesso da persone che agiscono per conto della persona giuridica, società.

Art. 5 CIRCOLAZIONE STRADALE BASE

Con riferimento all'Art.1, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato in relazione alla proprietà o alla guida di veicoli a motore, qualora:

- a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;

Se in un incidente della circolazione stradale, l'Assicurato subisce un danno alla sua persona, alle persone trasportate sul veicolo da lui condotto o al veicolo stesso, avrà assistenza stragiudiziale e giudiziale per ottenere il risarcimento del danno subito.

- b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;

L'esempio tipico è l'incidente stradale, che provochi la morte o lesioni ad altre persone.-Inoltre vi sono delle violazioni previste dal nostro Codice della Strada, che sono perseguibili penalmente. Inoltre, in particolare all'estero, vi sono svariate norme da osservare, che obiettivamente è molto difficile conoscere.

- c) debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;

- d) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi.

Le suddette garanzie operano, poi, anche per gli eventi che coinvolgono l'Assicurato/Contraente nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.

Può accadere che l'Assicurato, alla guida di una bicicletta sia investito (danni extracontrattuali subiti) oppure causi un incidente con un procedimento penale, oppure che subisca dei danni (es.: il bagaglio viene smarrito o danneggiato) in occasione di un viaggio effettuato come trasportato su qualunque mezzo (treno, aereo, nave, ecc.). Se Contraente è una società, la garanzia vale per la persona fisica che ha sottoscritto il contratto.

Tutte le garanzie del presente articolo valgono per i sinistri che si verifichino e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Europa ed inoltre nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo, in estensione a quanto previsto all'Art. 9 "ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE".

Persone assicurate:

- se la copertura è prestata su veicolo identificato: il proprietario, il conducente ed i trasportati di tale veicolo;
- se la copertura è prestata su persona identificata: tale persona, nonché il proprietario ed i trasportati del veicolo da lei condotto.

ART. 6 CIRCOLAZIONE STRADALE SUPER

Nel medesimo ambito ed in estensione alle garanzie previste all'Art. 5, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, anche qualora:

- e) a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 8 "ESCLUSIONI", debba presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale solo quando l'applicazione di detta sanzione sia connessa ad un incidente stradale, per il quale operino le garanzie previste sub Art. 5 lett. a) o b), purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull'attribuzione della responsabilità;

Se in occasione di un incidente della circolazione stradale, l'Autorità intervenuta rileva una violazione di una norma del Codice della Strada e conseguentemente eroga una sanzione amministrativa (ad esempio per eccesso di velocità o per mancato rispetto di una precedenza,...), DAS presterà l'assistenza finalizzata a rimuovere tale provvedimento, a condizione che ne possa derivare un vantaggio per l'Assicurato per quanto riguarda la sua responsabilità nell'incidente.

- f) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a € 210 (lire 406.616); tale garanzia vale per i sinistri che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera, in estensione a quanto previsto all'Art. 9 " ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE".

Questa garanzia opera se, ad esempio, l'Assicurato non è soddisfatto della riparazione eseguita dal meccanico o dal carrozziere, o se il veicolo viene danneggiato o rubato in un parcheggio custodito o, ancora, se la Compagnia che assicura il furto, l'incendio o la kasko rifiuta ingiustamente il risarcimento del danno subito.

Se la copertura è prestata su persona identificata, la garanzia opera solo se il veicolo cui il sinistro si riferisce è di proprietà dell'Assicurato.

g) Servizi di consulenza ed assistenza.

Ad integrazione delle garanzie sopra previste, la Società garantisce i seguenti servizi, nell'ambito delle materie previste dalla presente copertura:

- **Consu/DAS** telefonica con il **numero verde 800849090**. L'Assicurato potrà telefonare nell'orario d'ufficio (dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00 dal lunedì al giovedì e dalle 8.30 alle 13.00 il venerdì) per ottenere:
 - consulenza legale, al fine di impostare correttamente rapporti, contratti, atti;
 - chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
 - informazione sul contenuto delle garanzie e sulle modalità per accedere efficacemente alle prestazioni previste dalla polizza (iter per la denuncia dei sinistri o per l'utilizzo delle prestazioni di altra natura eventualmente previste, documentazione da trasmettere, modulistica da utilizzare, ecc.)
- **Consultazione preventiva ed assistenza:** nel caso in cui l'Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale, previa richiesta alla Società, tramite il **numero verde 800849090**.

Consu/DAS è un servizio di consulenza preventiva, quando non c'è alcuna controversia, ma si avverte comunque la necessità di avere a disposizione un aiuto... un consiglio per fare le cose nel modo giusto e per evitare l'insorgere di futuri problemi, che potevano essere evitati.

h) INDENNITA' E RIMBORSI

Si tratta di spese o indennità accessorie, che DAS riconosce all'Assicurato in caso di sinistro.

La garanzia viene altresì prestata per il rimborso delle seguenti spese ed il pagamento delle seguenti indennità, connesse ad un incidente della circolazione nel quale siano coinvolti il veicolo o le persone assicurate e che determini l'attivazione delle garanzie di polizza:

1. spese di recupero e traino del veicolo dal luogo del sinistro ad un'officina, fino ad un massimo di:

	ITALIA-VATICANO-SAN MARINO	ESTERO
veicoli conducibili con patente A-B	€ 105 (lire 203.308)	€ 155 (lire 300.122)
tutti gli altri veicoli	€ 210 (lire 406.617)	€ 310 (lire 600.244)

In caso di sinistro che coinvolga una motrice con il relativo rimorchio, il recupero o il traino verrà considerato evento unico, e quindi rimborsato nel limite degli importi di cui sopra;

2. spese di ambulanza/eliambulanza, per il trasporto dal luogo del sinistro ad un ospedale, di persone assicurate rimaste ferite fino ad un massimo di € 210 (lire 406.617);
3. spese per ripristino tappezzeria del veicolo che sia rimasto danneggiato a seguito del trasporto di vittime dell'incidente ad un ospedale, fino ad un massimo di € 210 (lire 406.617);
4. indennità di € 52 (lire 100.686) per sinistro, per duplicazione della patente di guida, della carta di circolazione o della targa del veicolo, distrutta, smarrita o sottratta in occasione dell'incidente;
5. diaria di € 11 (lire 21.299) in caso di sequestro giudiziale del veicolo che sia rimasto coinvolto in un incidente con terzi. La diaria sarà corrisposta in via posticipata, a partire dal giorno del sequestro fino a quello del dissequestro e, comunque, per non più di 30 giorni;
6. indennità di € 52 (lire 100.686) nel caso che l'Autorità ordini di sostenere un nuovo esame per conseguire la patente di guida.

Le suddette garanzie da 1a a 6 valgono per i sinistri che si verifichino in Europa e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo, in estensione a quanto previsto all'Art. 9 "ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE".

Persone assicurate:

- se la copertura è prestata su veicolo identificato: il proprietario, il conducente ed i trasportati di tale veicolo;
- se la copertura è prestata su persona identificata: tale persona, nonché il proprietario ed i trasportati del veicolo da lei condotto.

Art. 7 PATENTE SICURA

Con riferimento all'Art. 1, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, qualora sia coinvolto in un incidente della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesioni a persona (artt. 589 e 590 Codice Penale) e comprende:

- a) la difesa penale in procedimenti per omicidio o lesioni colpose;
- b) l'assistenza in sede di interrogatorio avanti l'organo di Polizia inquirente;
- c) l'attività necessaria per ottenere il dissequestro del veicolo;
- d) il ricorso avverso l'eventuale provvedimento di sospensione della patente.

Le suddette garanzie valgono per i sinistri che si verifichino e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Europa ed inoltre nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo, in estensione a quanto previsto all'Art. 9 "ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE".

- e) a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 8 "ESCLUSIONI", debba presentare il ricorso al Prefetto e/o l'opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l'Ordinanza - Ingunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale solo quando l'applicazione di detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sulla attribuzione della responsabilità.

Se in occasione di un incidente della circolazione stradale, l'Autorità intervenuta rileva una violazione di una norma del Codice della Strada e conseguentemente eroga una sanzione amministrativa (ad esempio per eccesso di velocità o per mancato rispetto di una precedenza,...), DAS presterà l'assistenza finalizzata a rimuovere tale provvedimento, a condizione che ne possa derivare un vantaggio per l'Assicurato per quanto riguarda la sua responsabilità nell'incidente.

Le suddette prestazioni vengono coperte nei limiti del massimale previsto in polizza.

Si comprendono inoltre:

- f) la copertura, mediante la corresponsione a rate mensili posticipate della diaria convenuta in polizza, del rischio del ritiro temporaneo della patente in esecuzione di provvedimento dell'Autorità italiana che sia conseguenza diretta ed esclusiva dell'incidente di cui sopra;
- g) la corresponsione del 50% della diaria convenuta, fino ad un massimo di € 5.200 (lire 10.068.604), ove una Autorità straniera prenda per gli eventi sopra previsti alla lett. f) provvedimento analogo per il proprio territorio.

La garanzia viene inoltre estesa a quanto previsto alla lett. h) dell'Art. 6 "INDENNITÀ E RIMBORSI".

Art. 8 ESCLUSIONI

Si intendono escluse dalla garanzia le coperture non esplicitamente prescelte nel Modello P 2002/D.

Se si è scelta, ad esempio, soltanto la copertura PRESTIGE DIFESA PENALE E CIVILE, non si può pretendere la garanzia per un sinistro che riguarda la circolazione stradale.

ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE COPERTURE:

La garanzia è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa; ~~salvo, ove previsto, il ricorso/opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie;~~

Premesso che la materia fiscale/tributaria è sempre esclusa e quindi sono escluse le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi, per quanto riguarda la materia amministrativa rientra in garanzia solo l'opposizione alle sanzioni amministrative, nei termini previsti nelle singole coperture.

- controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicati in polizza;
- operazioni relative all'acquisto o costruzione di beni immobili;

L'ultima esclusione vale sia per le controversie civili, che per i procedimenti penali, che traggono origine da queste operazioni. Le controversie ed i procedimenti relativi alla manutenzione, ordinaria o straordinaria, o alla ristrutturazione, con o senza ampliamento di volumi, degli immobili indicati in polizza, sono invece garantiti.

- acquisto di beni mobili registrati (tranne che per la copertura PRESTIGE DIFESA PENALE E CIVILE ove è esplicitamente prevista tale garanzia, a determinate condizioni);

Si tratta, ad esempio, dell'acquisto di un'auto, autocarro, ecc.

- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di mezzi nautici a motore e aerei a motore.

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER SINGOLE COPERTURE:

PRESTIGE DIFESA PENALE - PRESTIGE DIFESA PENALE E CIVILE e PRESTIGE DIRIGENTI E QUADRI INTERMEDI

La garanzia è inoltre esclusa per:

- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore;
- vertenze relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi che l'Assicurato effettui;

Tali vertenze possono però essere garantite con l'apposita estensione facoltativa.

- vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;

Si tratta delle vertenze, ad esempio, con l'INPS o l'INAIL, ecc.

- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale; controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione di azienda.

CIRCOLAZIONE STRADALE BASE e SUPER e PATENTE SICURA.

La garanzia è inoltre esclusa se:

- il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente o se guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante;
- il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso). Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o di fuga e/o omissione di soccorso, la Società rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;
- il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;
- il veicolo è usato in difformità da immatricolazione.

Art 9 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Per tutte le coperture, le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi

salvo che sia espressamente prevista nella singola copertura una estensione territoriale più ampia.

Art. 10 INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

Per determinare se il sinistro è o meno in garanzia, occorre considerare il momento in cui è avvenuta la prima azione o il fatto che costituisce una violazione di legge o di contratto e non il momento in cui la violazione è stata accertata o è venuta a conoscenza dell'Assicurato.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi.

Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.

La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.

Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l'insorgenza del sinistro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro.

La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).

Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:

- vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.

Quando il sinistro è considerato unico, anche il massimale a disposizione sarà quello previsto per un sinistro, anche se, per esempio, sono coinvolte più persone assicurate con la stessa polizza.

In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata a favore dell'Assicurato/Contraente.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 11 DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

Attenzione: ai sensi dell'art. 2952, 2° comma del Codice Civile il diritto dell'Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro viene denunciato alla Società oltre un anno dal momento in cui poteva esser fatto valere il diritto alla prestazione.

L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società oppure alle sue Aree la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

Non appena si verifica un fatto, che comporti il ricorso alle garanzie di polizza (sinistro) da parte dell'Assicurato, bisogna subito denunciarlo a DAS. Se si ritarda senza giustificazione la denuncia, l'azione di difesa dell'Assicurato potrebbe essere pregiudicata e/o DAS potrebbe negare l'assistenza. Vi sono poi certi "atti ufficiali", che è indispensabile comunicare immediatamente, nel proprio interesse, sussistendo termini ristretti previsti dalla legge.

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.

Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacanza, domiciliazione e di duplicazioni di attività.

L'Assicurato indica il legale di sua fiducia già nella denuncia del sinistro, anche se tale scelta sarà efficace soltanto se sarà necessario affrontare una causa. Il legale in questione conviene venga scelto tra quelli residenti dove la causa deve essere tenuta (altrimenti parte delle spese resteranno a carico dell'Assicurato) e non deve essere incaricato prima di averne richiesto il benestare a DAS.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società. La Società avvertirà l'Assicurato di questo suo diritto.

Se, ad esempio, l'Assicurato litiga con un altro Assicurato DAS, per evitare possibili situazioni di conflitto entrambi potranno essere assistiti, da subito, da un legale di loro fiducia, "territorialmente competente".

Art. 11.1 DENUNCIA DI SINISTRO RELATIVO ALLA COPERTURA PATENTE SICURA

L'Assicurato deve denunciare immediatamente alla Società il ritiro temporaneo della patente, inviando copia del provvedimento o comunicandone gli estremi; in caso di ritardata denuncia, la diaria inizia a decorrere solo dal giorno successivo a quello di comunicazione alla Società. L'Assicurato deve avvalersi della facoltà di presentare ricorso avverso il provvedimento di ritiro temporaneo della patente nei termini previsti, pena la perdita parziale o totale del diritto all'indennità, ai sensi degli artt. 1914 e 1915 del Cod. Civ..

Poiché il ricorso può portare all'annullamento del provvedimento di sospensione o alla riduzione del periodo di sospensione della patente, DAS potrebbe non pagare la diaria se l'Assicurato lascia inutilmente trascorrere il termine per fare ricorso. Le spese di ricorso, comunque, sono pagate da DAS.

L'Assicurato si obbliga a fornire alla Società tutte le notizie, i chiarimenti e la documentazione del caso e a prestarsi per facilitare le azioni che la Società ritenga di svolgere, per limitare le conseguenze del provvedimento.

Art. 12 GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Art. 11.

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con la Società; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi.

In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito.

Se l'Assicurato vince la causa e ha diritto ad un risarcimento, ma la controparte non adempie, DAS sosterrà - al massimo per due volte - le spese della procedura esecutiva (precetto, pignoramento, ecc.). Se il debitore è un imprenditore dichiarato fallito, DAS darà assistenza per ammettere l'Assicurato a partecipare alla divisione dell'eventuale attivo fallimentare.

Dopo la denuncia del sinistro, ogni transazione volta a comporre la vertenza deve essere preventivamente concordata con la Società; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla Società per la trattazione della pratica.

Se si denuncia un sinistro, non si può poi decidere di propria iniziativa - senza il consenso di DAS - di accettare un accordo con la controparte (si veda nel GLOSSARIO alla voce "Transazione").

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Art. 13 DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell'Art. 22.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

Art. 14 RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

Se vi sono delle spese legali da recuperare, queste ovviamente spettano a DAS - che le ha anticipate - e non all'Assicurato.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 15 DECORRENZA - PAGAMENTO DEL PREMIO - DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO

Il contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il Contraente ha pagato il premio o la prima rata stabilita dal contratto, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, con le precisazioni previste all'Art. 10.

Il premio è interamente dovuto, anche se sia stato concesso il frazionamento rateale. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo restando che la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto ed esigere il pagamento dei premi scaduti.

I pagamenti dei premi vanno eseguiti presso l'Agenzia, cui è assegnata la polizza, oppure presso la Sede DAS; è bene ricordare che l'Agenzia o DAS non sono obbligate a spedire all'Assicurato gli avvisi di scadenza delle rate di premio e pertanto si consiglia all'Assicurato di annotarsi comunque le scadenze, per non dimenticare di effettuare i pagamenti.

Il contratto si rinnova tacitamente per periodi di un anno, se la durata iniziale è inferiore a due anni, e per periodi di due anni, se la durata iniziale è pari o superiore a due anni, in mancanza di disdetta da inviare con lettera raccomandata, che deve essere spedita al destinatario almeno 60 giorni prima della scadenza.

La durata della polizza, come minimo, è di un anno; se non si desidera rinnovarla alla scadenza è necessario inviare una raccomandata, in cui si manifesta tale intenzione a DAS almeno 60 giorni prima della scadenza, altrimenti la polizza si rinnova automaticamente per un anno o due anni, a seconda della durata iniziale.

Art. 16 ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO

Il contratto si risolve di diritto qualora l'Assicurato o il Contraente siano sottoposti a fallimento o a concordato preventivo o la loro azienda venga sottoposta ad amministrazione controllata. In tali casi il contratto e le azioni in corso si interrompono, con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso della quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto. In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando l'obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di premio nel frattempo già scadute.

La cessazione del rischio (per esempio a seguito di vendita, furto, demolizione dell'auto o di cessazione dell'attività, ecc.) va subito comunicata a DAS con la necessaria documentazione (contratto di vendita, denuncia di furto, certificato di demolizione, certificato della Camera di Commercio di cessata attività, ecc.), altrimenti si rischia di dover pagare dei premi per nulla.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dalla definizione dello stesso, la Società potrà recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni da spedirsi con lettera raccomandata, rimborsando al Contraente la quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto. Il pagamento dei premi venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro ed il rilascio della relativa quietanza, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società a valersi della facoltà di recesso.

Art. 17 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, come pure la mancata comunicazione dei mutamenti che aggravano il rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione del contratto ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 Cod. Civ..

Quando la Società conclude la polizza, valuta il rischio e stabilisce il relativo prezzo in base alle informazioni e alle dichiarazioni avute dal Cliente; le informazioni inesatte o incomplete possono portare, come conseguenza, a conclusioni errate e quindi alla non validità della garanzia assicurativa.

Art. 18 COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA'

La disdetta del contratto da parte del Contraente va inviata con lettera raccomandata direttamente alla Direzione Generale della Società, oppure alle sue Aree. Tutte le altre comunicazioni cui il Contraente o l'Assicurato sono tenuti, ad eccezione di quella prevista all'Art. 11, secondo capoverso, possono essere inviate per iscritto alla Direzione Generale della Società, alle sue Aree o Ispettorati o all'Agenzia cui la polizza è assegnata.

Nessuna condizione o accordo tra Contraente o Assicurato e Agenti o incaricati della Società sono validi senza la ratifica scritta da parte della Direzione Generale della Società.

La legge dice che il Contratto di Assicurazione deve essere provato per iscritto; quindi non saranno valide come prova, per esempio, eventuali comunicazioni date a voce. Inoltre, vi sono alcune particolari comunicazioni, che è necessario inviare direttamente alla Società, altrimenti non saranno ritenute valide: esse sono la disdetta del contratto (vedi all'Art. 15, terzo capoverso), e la notizia di atti notificati da Ufficiale Giudiziario (vedi all'Art. 11, secondo capoverso).

Art. 19 ADEGUAMENTO DEL MASSIMALE, DELLE EVENTUALI INDENNITA' E DEL PREMIO

Se nel frontespizio della polizza, nell'apposito spazio a disposizione, non è indicato "indicizzazione esclusa" il massimale, le eventuali indennità assicurate e il relativo premio sono indicizzati in base al "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:

- a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato - come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti - l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annuale il massimale, le indennità assicurate e il corrispondente premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il massimale, le indennità assicurate e il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, le parti hanno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento del contratto e il massimale, le indennità assicurate e il premio rimarranno quelli risultanti all'ultimo aggiornamento effettuato.

In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società proporrà l'adeguamento, tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento; mancando l'accordo varranno le norme previste per il caso di raddoppio degli importi iniziali.

L'aggancio del massimale e delle eventuali indennità e rimborsi al tasso di inflazione garantisce una copertura sempre proporzionata alla scelta iniziale. In tal caso, ovviamente, anche il premio annuo aumenterà o diminuirà in base all'andamento degli indici.

Art. 20 REGOLAZIONE PREMIO

Nel caso in cui il premio annuo del contratto - che comunque costituisce il minimo dovuto - sia calcolato in base a parametri variabili (ad es.: numero degli addetti, fatturato annuo, ecc.), esso è assoggettato a regolazione in occasione della scadenza di ciascuna annualità assicurativa.

A tale scopo, non oltre 30 giorni dopo la scadenza, il Contraente deve inviare alla Società la dichiarazione relativa ai parametri variabili aggiornati per l'eventuale regolazione del premio, fermo il pagamento tempestivo di quello risultante per il periodo precedente; l'eventuale differenza, attiva o passiva, deve essere regolata entro 15 giorni, rispettivamente dalla richiesta fatta dalla Società se si tratta di regolazione in aumento o dalla dichiarazione se si tratta di regolazione in diminuzione.

In caso di mancato invio della dichiarazione relativa ai parametri variabili aggiornati, come in caso di mancato pagamento della differenza, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno dell'avvenuto adempimento, ferma la facoltà della Società di rescindere il contratto qualora la variazione comporti un inaccettabile aggravamento del rischio inizialmente assicurato.

Art. 21 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione alla Società dell'esistenza e/o della successiva stipulazione, con la Società stessa o con altri Assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio. In caso di sinistro, il Contraente e l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ..

La legge vieta di stipulare più polizze con diverse Compagnie per lo stesso rischio e pretendere poi da ciascuna di esse l'intero risarcimento: si tratterebbe di un illecito arricchimento; perciò si è tenuti ad informare DAS di tale eventuale circostanza ed in caso di mancata comunicazione, DAS potrà, a ragione, rifiutare la propria prestazione.

Art. 22 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Verona. E' tuttavia facoltà della Società adire l'Autorità Giudiziaria del luogo ove il contratto è stato stipulato.

Art. 23 TASSE ED IMPOSTE

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 24 RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto, dalle sue appendici e - per quanto ivi non precisato - dalle norme di legge.

COME COMPORTARSI IN CASO DI SINISTRO

- Gli articoli riportati al paragrafo “DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO” dettano, nel Suo interesse, i passi da seguire per la corretta denuncia di un caso assicurativo e pertanto raccomandiamo vivamente di rileggerli prima di intraprendere ogni iniziativa.
- Compili in ogni parte il *modulo-denuncia* appositamente predisposto; non dimentichi, in particolare, di indicare se desidera affidare la difesa dei Suoi interessi in caso di giudizio ad un Legale di Sua fiducia, fermo restando che la trattazione stragiudiziale verrà curata direttamente da noi; in caso di omissione, Le metteremo comunque a disposizione un Legale della nostra rete.
Qualora non avesse a disposizione il *modulo-denuncia* potrà richiederlo al Suo Agente/Broker oppure reperirlo facilmente nel nostro sito internet www.das.it, nell'area “Servizi Riservati ai Clienti”.
- Consegni quindi il *modulo-denuncia* debitamente compilato, unitamente a tutta la documentazione richiesta, alla Sua Agenzia/Broker, facendosene dare ricevuta, oppure lo invii ad uno dei seguenti indirizzi:
 - **D.A.S. S.p.A. - Direzione Generale**
via IV Novembre n. 24 - 37126 Verona
Tel. 045 8372632-658 - fax 045 8351023
 - **D.A.S. S.p.A. – Area di Bolzano**
C.so Italia, 35 - 39100 Bolzano
Tel. 0471 262242 - fax 0471 286057
 - **D.A.S. S.p.A. – Area di Milano**
C.so Vittorio Emanuele, 37 - 20122 Milano
Tel. 02 7769111 - fax 02 77691135
- In caso di urgenza non esiti a contattare telefonicamente gli uffici della Direzione o delle nostre Aree ai numeri sopra indicati.